

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.8/CGF (2007/2008)

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Avv. Sergio ARTICO	- Componente
Cons. Costantino SALVATORE	- Componente
Prof. Domenico PORPORA	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario ZOPPELLARI	- Componente
Dott. Raimondo CATANIA	- Rappresentante A.I.A.

assistita per la Segreteria dall'Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 20 luglio 2007, ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono.

1. RICORSO AI SENSI DELL' ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. (PREVIGENTE) DELL'ASSOCIATO xxxxx AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 90 IN FLITTA A SEGUITO DELL'INTERFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. C.U. n. 58/C dell'12 giugno 2007)

Svolgimento del procedimento

A seguito della relazione dell'Ufficio Indagini, che aveva preso le mosse da ripetute notizie di stampa, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione d'Appello Federale in data 23 aprile 2007 xxx, Vicepresidente dell'Associazione Italiana Arbitri, incolpandolo, per quanto di residua rilevanza in questa sede (nella quale non si discute, per mancata impugnazione da parte degli aventi diritto, del capo della deliberazione adottata in primo grado relativa al proscioglimento dell'odierno reclamante dal primo degli addebiti mossigli, concernente la gara per stipulazione di una polizza a copertura dei rischi relativi all'attività sportiva svolgentesi presso la Lega Nazionale Dilettanti), ai sensi dell'art.1, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver svolto le funzioni di componente - nominato dal Comitato di Gestione F.I.G.C. il 4 giugno 2004 - della Commissione aggiudicatrice la gara per l'assegnazione dei contratti di assicurazione per le attività proprie della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 2004, pur a fronte della partecipazione nel procedimento ad evidenza pubblica di società assicuratrice (Fondiarria SA I) della quale era contitolare e figlia, relativamente alla sede di Avezzano. Veniva, inoltre, contestato al xxx che aggiudicataria, per

un importo annuale dei premi pari a € 4.967.340,00 era stata società la CAR IGE Assicurazioni di cui era agente un socio della moglie dell'incoltato nonché della figlia e dello stesso xxxx.

Nel corso delle indagini l'incoltato respingeva l'accusa eccependo l'avvenuta comunicazione, che sarebbe stata fornita nel contesto appropriato, di quello che, comunque, avrebbe assunto le caratteristiche del fatto notorio, e cioè la posizione di cointeressenza della figlia alle sorti commerciali, nella sede di Avezzano, della Fondiaria SAI.

In esito al dibattimento, nel corso del quale l'incoltato effettuava produzione documentale racchiudente visure camerali, corrispondenza con le società assicuratrici prima menzionate, il capitolato relativo alla gara in questione, triplice dichiarazione firmata dall'Ing. Ludovici, dall'Avv. Capograssi (altro componente la Commissione giudicatrice) e dal Dott. Tavecchio, la Commissione di I grado, con deliberazione pubblicata nel C.U. del 12 giugno 2007, dichiarava la responsabilità disciplinare del xxxxx in relazione al campo d'accusa diffusamente illustrato e gli infliggeva la sanzione dell'inibizione per 90 giorni.

In particolare, i primi giudici si pronunciavano nel senso dell'avvenuto accertamento che l'incoltato, nominato componente della Commissione aggiudicatrice la gara di cui prima si è detto, era titolare di un interesse nell'Agenzia della Fondiaria Assicurazioni partecipante alla gara stessa (mentre affermavano la mancanza di prova certa circa la ricorrenza di un interesse attuale, e non semplicemente pregresso, al contrario sussistente, nell'Agenzia CAR IGE di Avezzano risultata aggiudicataria).

La Commissione giudicava rilevante, ai fini della configurazione della violazione dell'art.1, comma 1, citato, la qualità di tesserato della F.I.G.C. in ragione della quale gli era stato conferito l'incarico di componente la Commissione aggiudicatrice. E tale incarico, secondo la deliberazione oggetto di reclamo, avrebbe dato vita a una posizione conflittuale rispetto all'interesse professionale coltivato dall'incoltato nei riguardi di una delle società partecipanti alla gara, e, di riflesso, avrebbe determinato la violazione ascritta, *sub specie* dell'adozione di un comportamento non improntato a correttezza e probità, comunque riferibile in termini di derivazione o connessione all'attività sportiva, nella fattispecie rilevante in quanto oggetto della copertura assicurativa.

La Commissione riteneva, infine, che l'unica condotta compatibile con la concreta osservanza dei doveri incombenti, ai sensi della norma più volte citata, sull'incoltato sarebbe stata quella della rimozione della condizione conflittuale e, quindi, dell'astensione dallo svolgimento dell'incarico essendo inidonea allo scopo la semplice comunicazione al rappresentante dell'ente nominante, Ing. Ludovici, responsabile del settore assicurativo F.I.G.C..

Contro tale deliberazione l'incoltato proponeva, dopo il preannuncio di reclamo in data 14 giugno 2007, motivato reclamo alla Corte Federale il successivo 28 giugno, ossequando quanto segue:

1- l'incarico affidatogli dalla F.I.G.C., che gli aveva anche chiesto di cooperare con l'Ing. Ludovici, titolare dell'ufficio prima indicato, sarebbe derivato dalla seria competenza professionale nel ramo assicurativo e non dalla sua condizione di tesserato;

2- l'irriducibilità dell'attività prestata nella veste contestata a quella sportiva, che sola, avrebbe potuto integrare il presupposto della violazione addebitata gli e radicata nella contestata competenza dell'organo giudicante;

3- la nomina a componente della Commissione aggiudicatrice – nei verbali dei cui lavori egli veniva definito “esperto assicurativo”- non sarebbe stata preclusa da alcuna norma rinvenibile nell’ordinamento federale, essendo solo richiesto al riguardo, dall’art. 48 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della F.I.G.C., il possesso della “necessaria competenza tecnico-amministrativa”; coerentemente con il procedimento argomentativo utilizzato per escludere la sussistenza del primo addebito, relativo ad una gara indetta dalla L.N.D., i primi giudici avrebbero dovuto adottare analoga pronuncia anche con riferimento al secondo, attesa l’identità della situazione;

4- che la incompatibilità formale, sulla cui ricorrenza si era fondata la de liberazione reclamata, sarebbe stata cedevole rispetto al comportamento di buona fede in concreto tenuto ed al carattere oggettivo e vincolato della aggiudicazione, da effettuarsi alla stregua del maggior ribasso.

Chiedeva, pertanto, la riforma della deliberazione di primo grado e il conseguente annullamento dell’affermazione di responsabilità, nonché l’audizione personale.

Nell’intervallo intercorso tra il deposito e la discussione del reclamo entravano in vigore le nuove norme disciplinanti l’assetto della giustizia sportiva, con conseguente trasmigrazione della competenza a giudicare alla Corte di Giustizia Federale, interinalmente prorogata nella propria composizione, frutto della confluenza nel nuovo organo di C.A.F. e Corte Federale.

Con decreto del Presidente in presenza del reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite e giurisdizionali in considerazione della particolare importanza della questione.

All’udienza di discussione venivano ascoltati reclamante e Procura Federale.

Motivi della decisione

La deliberazione impugnata non meritava censure e va, pertanto, confermata con incameramento della tassa versata dal reclamante.

Ed invero, il residuo addebito di cui il reclamante è stato chiamato a rispondere in questa sede riguarda la tenuta di un comportamento radicante un conflitto di interessi tra la posizione funzionale dell’incolpato quale componente la Commissione aggiudicatrice di cui si è detto e l’interesse professionale nonché familiare che egli aveva in relazione alla gara a causa dei rapporti tra una delle società partecipanti alla stessa e la propria figlia.

Quanto al carattere oggettivo del conflitto di interessi non v’è materia di incertezza. Ed invero, la posizione funzionale dell’incolpato ben avrebbe potuto prestarsi ad una possibile interferenza nella conduzione della gara, manifestabile nei modi più svariati ed in ipotesi capaci di penalizzare altri concorrenti; la condotta stessa si prestava, altresì al rischio di apparire come fonte di un adempimento non sereno e non imparziale dell’ufficio ricoperto.

Il conflitto aveva carattere attuale e concreto, riferendosi non ad una ipotetica e non realizzata posizione funzionale, avendo, al contrario, ad oggetto una concreta e specifica vicenda al cui interno era già stato delineato il ruolo dell’incolpato.

Egli non assunse l'unica determinazione che avrebbe potuto eliminare il conflitto di interessi e, quindi, dissipare il rischio o il sospetto che egli non fosse o non apparisse imparziale, e cioè, alternativamente, il rifiuto dell'incarico o l'astensione dalla partecipazione ai lavori della Commissione aggiudicatrice.

Entrambi i comportamenti sarebbero stati positivamente significativi: l'astensione perché essa sarebbe dovuta conseguire, come esattamente osservato dai primi giudici, all'inizio dei lavori ed alla lettura dei nomi delle società partecipanti.

Ma anche il rifiuto dell'incarico si sarebbe potuto egualmente pretendere da lui, una volta che, come è emerso dalla combinazione di spostamenti e di dichiarazioni difensive dell'incolpato e la discussione orale in questo grado, il xxxxx era perfettamente consapevole della partecipazione della agenzia assicurativa di cui era controllata la figlia alla gara, tanto che la stessa si era recata con lui a depositare la relativa domanda di partecipazione.

Era, pertanto, perfettamente possibile per l'incolpato, una volta appresa la notizia della sua nomina da parte del Comitato di gestione, immediatamente declinare l'incarico sulla base di una circostanza soggettiva della quale era consapevole e partecipe.

Naturalmente, non posso non assumere valore esimente le rassicurazioni che egli ebbe circa l'insussistenza di cause formali di incompatibilità da parte di giuristi componenti la medesima Commissione aggiudicatrice, perché il disvalore collegato alla condotta dell'incolpato non risiede tanto nella violazione di una specifica norma relativa al compimento dell'incarico affidato, quanto nel mancato apprezzamento, possibile e dovuto al tempo stesso, delle cause che in termini di doverosa opportunità avrebbero dovuto impedirgli di giudicare un procedimento concorsuale nel quale era direttamente e professionalmente interessata la propria figlia.

La mancata percezione della grave inopportunità a propria volta non poteva dirsi esclusa o attenuata per un presunto carattere automatico dell'aggiudicazione della gara al massimo ribasso, trattandosi di circostanza che, da un lato, non faceva venir meno il rischio o il sospetto della parzialità e, d'altro canto, non precludeva alla Commissione aggiudicatrice l'esame per eliminare della ammissibilità delle domande di tutti i partecipanti alla gara che in astratto si sarebbe potuto risolvere nella esclusione di qualcuno di essi ed anche di chi avesse offerto il maggiore ribasso possibile.

Sul concorso di queste considerazioni e circostanze ben può dirsi realizzato il profilo oggettivo della contestazione che ha portato alla affermazione di responsabilità in primo grado dell'incolpato.

Resta da considerare altresì l'elemento attinente al possesso della qualità di tesserato dell'incolpato stesso, senza il quale ad avviso del reclamante, non sarebbe con figurabile la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

La tesi è frutto di un evidente equivoco prospettico.

Ed invero, la qualità di tesserato è una sorta di condizione immanente alla persona, che può venire in rilievo in ogni manifestazione o attività della stessa, per il semplice fatto oggettivo che una condotta suscettibile di apprezzamento da parte dell'ordinamento sportivo venga posta in essere in quanto capace di compromettere il prestigio e la credibilità del tesserato stesso e di riflesso quelli della Federazione. Da questo punto di vista è indubitabile che i rapporti nel corso dei quali, secondo la norma citata, vanno osservati i principi di lealtà, correttezza e probità vanno ritenuti riferibili

all'attività sportiva ogni qual volta essi siano capaci di interessare l'ordinamento sportivo per i loro riflessi in termini di etica, onestà, affidabilità del singolo tesserato e della loro attitudine alla compromissione dell'immagine dell'istituzione sportiva.

A ciò si aggiunga che nel caso di specie vi era anche un indiscutibile nesso di continuità tra l'incarico conferito all'incolpato e un'attività oggettivamente strumentale allo svolgimento di quella sportiva, ossia la stipulazione di polizze assicurative a copertura di eventi riferibili alla Federazione.

Il carattere oggettivamente strumentale dell'ufficio rispetto all'attività sportiva rende, come è chiaro, del tutto irrilevante il titolo in forza del quale la preposizione dell'incolpato all'incarico avvenne, se qual è esperto assicurativo o quale tesserato. Quel che è certo è che in ogni caso l'incolpato fosse un tesserato, vincolato ai doveri prima citati, e che l'incarico commessogli fosse conferente con lo svolgimento dell'attività sportiva della Federazione.

Sotto ogni profilo de ve, pertanto, ritenersi integra la fattispecie disciplinare a scritte all'incolpato con conseguente rigetto del reclamo e conferma della deliberazione di primo grado, anche in punto di entità della sanzione, che peraltro non ha costituito oggetto di specifica impugnazione e si rivela in ogni caso pienamente congrua rispetto alla condotta contestata.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la decisione di primo grado; ordina l'incameramento della tassa.

2. RICORSO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 3, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA A.S.D. NUOVA FILADELFIA

Con ricorso pervenuto il 26 giugno 2007, l'A.S.D. Nuova Filadelfia, nella persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Tommaso Mancari, adiva la Corte Federale perché pronunciasse l'annullamento della decisione della Commissione disciplinare del Comitato Regionale Calabria – L.N.D. ritenuta viziosa “per violazione dei principi generali inderogabili consistenti nel mancato esercizio della difesa e del contraddittorio” e perché “l'istruttoria è segnata da gravi irregolarità in violazione dell'art. 27, comma 4, del Codice di giustizia sportiva”.

Antecedentemente al presente ricorso, il presidente dell'A.S.D. Nuova Filadelfia, con atto del 10.05.2007 aveva preannunciato ricorso avverso la medesima delibera della Commissione disciplinare con reclamo inoltrato alla Commissione d'Appello Federale, mediante telefax ed alle parti a mezzo raccomandata a.r..

La C.A.F. con decisione adottata con Comunicato Ufficiale n. 56/C del 30.5.2007, dichiarava inammissibile, ai sensi degli artt. 33, comma 2 e 34, comma 7 C.G.S. il reclamo proposto dalla A.S.D. Nuova Filadelfia in quanto la stessa pur avvalendosi del telefax per preannunciare il reclamo alla C.A.F., non utilizzava lo stesso mezzo (ovvero il telegramma unico ulteriore alternativo mezzo) per dare tempestiva notizia alle controparti.

La ricorrente A.S.D. Nuova Filadelfia si rivolgeva alla Corte Federale ai sensi dell'art. 22, comma 3 del C.G.S. (previgente) che facoltizza ogni tesserato o affiliato alla F.I.G.C. ad investire la Corte Federale “in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali personali o associativi, che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento federale”.

Orbene, nel caso di specie non si versa nell'ipotesi di cui alla disposizione invocata dalla ricorrente in quanto l'Ordinamento federale offre altri strumenti di garanzia, del resto percorsi dalla società ricorrente la quale pretenderebbe, nell'occasione, ritenendosi ingiustamente colpita, di investire la Corte di un giudizio di merito in terza istanza.

Di qui l'inammissibilità del presente ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente ordina l'incameramento della tassa.

La Corte di Giustizia Federale, nella composizione a Sezioni Unite, con la presenza dei Sigg.ri:

Prof. Piero SANDULLI	- Presidente
Prof. Carlo ANGELICI	- Componente
Cons. Costantino SALVATORE	- Componente
Avv. Fabrizio HINNA DANESI	- Componente
Prof. Domenico PORPORA	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario ZOPPELLARI	- Componente
Dott. Raimondo CATANIA	- Rappresentante A.I.A.

ha adottato le decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.p.A. EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €150.000,00 INF LITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)

2. RICORSO DEL SIG. PREZIOSI ENRICO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI CINQUE INF LITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)

3. RICORSO DEL SIG. ALVARO DAL L'OGGIO EX ART. 33, COMMA 2, LETT. a), CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI SEI INF LITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.P. C.U. n. 379 dell'11.6.2007)

Con atto del 24.11.2006, prot. n. 603/232pf/SP/ ma, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti i sigg.ri Enrico Preziosi, Massimo D'Alma e Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per “ *avere realizzato più condotte di distrazione*” ai danni del Calcio Como S.p.A. in favore del Genoa C.F.C. S.p.A.; quest'ultima società era, a sua volta, chiamata a rispondere per responsabilità diretta, ex art. 2, comma 4, C.G.S., con riferimento alla condotta ascritta al Preziosi.

I fatti posti a base del deferimento, trascritti nell'atto medesimo, risultano dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, datata 5.6.2006, attinente al coinvolgimento dei soggetti, “ *con riguardo ad ipotesi di reato ravvisate dalla Procura della Repubblica di Como, in relazione al fallimento della società Calcio Como S.p.a. (RGNR 8159/04)*”.

In particolare, sulla scorta del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Como, in data 14.2.2006 - che ha disposto il giudizio immediato per Enrico Preziosi, ascrivendo gli episodi di distrazione del patrimonio sociale, realizzati tra il luglio del 2003 e l'agosto del 2004, attraverso operazioni di compravendita di calciatori, in danno del Calcio Como S.p.A. ed a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.A. - la Procura Federale, in un ambito più ampio di fattispecie, ha individuato cinque operazioni rilevanti ai fini disciplinari, e precisamente: a) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Sasa Bjelanovic, in data 29/08/2003; b) la risoluzione degli accordi di partecipazione tra Como e Juventus per i calciatori Felice Piccolo e Alex Perzoli, in data 11/07/2003; c) il trasferimento dal Genoa al Como del calciatore Alessandro Colasante, in data 12/01/2004; d) il trasferimento del calciatore Daniele Gregori dal Como al Genoa; e) il trasferimento dal Como al Genoa del calciatore Carlo Gervasoni, in data 16/08/2004.

Tali operazioni sarebbero state effettuate in concorso con i Sigg.ri Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio e Massimo D'Alma, succedutisi nel ruolo di Amministratori del Calcio Como S.p.A., all'epoca dei trasferimenti richiamati.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 379 dell'11.6.2006 l'adita Commissione Disciplinare ha inflitto:

- a Enrico Preziosi la sanzione dell'inibizione per un periodo di anni cinque, con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria Figc;
- a Massimo D'Alma la sanzione dell'inibizione per un periodo di anni tre;
- ad Aleardo Luciano Guido Dall'Oglio la sanzione dell'inibizione per mesi sei;
- alla società Genoa la sanzione dell'ammenda di € 150.000,00.

Avverso tale decisione interponevano tempestivo reclamo, avanti a questa Corte di Giustizia Federale, i sigg.ri Preziosi e Dall'Oglio, oltre alla società Genoa C.F.C., richiedendo l'annullamento della decisione impugnata ovvero, subordinatamente, la riduzione delle sanzioni inflitte.

I ricorsi - previ a loro riunione, per ragioni di connessione e comunque perché aventi ad oggetto la medesima decisione - vengono in decisione all'odierna udienza, avanti alle Sezioni Unite della Corte, alla presenza dei legali delle parti e del rappresentante della Procura Federale, come da verbale.

In via preliminare, anche rispetto alla disamina della fondatezza dell'eccezione di prescrizione degli illeciti, sollevata nel corso dell'odierna riunione dalla società Genoa C.F.C., la

Corte deve procedere all'esame delle censure svolte dalla difesa del Preziosi nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, relativamente al profilo secondo il quale essa sarebbe stata assunta, secondo il reclamo, senza tenere in considerazione l'atto di deferimento della Procura Federale, né le difese dei deferiti, e sarebbe fondata esclusivamente su circostanze emerse dalle spontanee dichiarazioni, rese in sede dibattimentale avanti alla medesima Commissione Disciplinare dal Dall'Oglio, con riferimento a fatti totalmente diversi da quelli dedotti nell'atto di deferimento e rispetto ai quali i deferiti erano stati chiamati a difendersi.

Il motivo di gravame appare fondato e meritevole di accoglimento.

Osserva la Corte, infatti, che nella decisione impugnata la Commissione Disciplinare, dopo aver dato preliminarmente atto che *“i fatti posti a base del deferimento sono stati analiticamente descritti nell'atto di deferimento e possono essere così sinteticamente riassunti: il G.I.P. presso il Tribunale di Como disponeva il giudizio immediato del Sig. Enrico Preziosi, ascrivendogli episodi di distrazione, realizzati – tra il luglio del 2003 e l'agosto del 2004 – attraverso operazioni di compravendita di calciatori, ai danni del Como Calcio S.p.a. e a beneficio del Genoa Cricket and Football Club S.p.a.”* e data vere quindi, con ciò, delimitato l'ambito oggettivo del giudizio alla contestazione, e effettuata nei confronti dei soggetti deferiti, della realizzazione di operazioni di mercato finalizzate a depauperare il patrimonio del Como in favore di quello del Genoa (condotta individuata, peraltro, in cinque ben precisi fatti, relativi a trasferimenti attraverso i quali si sarebbe concretizzata l'attività definita di “distrazione”), prosegue osservando che, nell'ambito della propria attività professionale, *“i deferiti hanno evidenziato ... l'infondatezza del deferimento, laddove le cessioni dei giocatori indicate non costituirebbero atti di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio e tantomeno rappresenterebbero una lesione dei canoni di lealtà, correttezza e probità che si assumerebbero violati”*, tentando di dimostrare, con un'ampia analisi delle singole operazioni contestate, il difetto di rilevanza disciplinare dei fatti contestati, sia singolarmente, sia considerati in modo unitario.

Pertanto, dalla gravata pronuncia si ricava che, in ragione di quanto loro contestato nell'atto di incolpazione, i deferiti hanno sviluppato le proprie difese svolgendo argomentazioni e tesi circa la *ratio* sottesa ad ogni singolo trasferimento, che sarebbe stato, secondo la Procura Federale, strumento di distrazione del patrimonio sociale del Como Calcio S.p.a.

Tuttavia, date tali premesse, la parte motiva dell'impugnata di liberazione appare sostanzialmente trascurare e contraddire le medesime: il Giudice di prime cure, infatti, reputa *“raggiunta la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti in ordine alle contestazioni rispettivamente loro ascritte”* essenzialmente sulla base dei fatti dichiarati in sede dibattimentale dal Dall'Oglio, *“con riferimento ai rapporti intercorsi con il Preziosi, in occasione della cessione delle quote della società Como, in particolare agli accordi sottostanti le formali pattuizioni, e al ruolo dallo stesso Preziosi svolto nella gestione di tale società”*, tralasciando del tutto di considerare i fatti originariamente contestati ai deferiti, vale a dire gli episodi di distrazione del capitale sociale del Como, in precedenza descritti.

Siffatte nuove esigenze probatorie sarebbero sufficienti, secondo la Commissione Disciplinare, a dimostrare la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale a carico del Preziosi e degli altri deferiti, atteso che *“le dichiarazioni del deferito Dall'Oglio risultano ... assumere piena idoneità dimostrativa in relazione ai fatti di violazione disciplinare attribuiti ai deferiti e segnatamente al perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.a.”*.

Tuttavia, questa Corte non può esimersi dall'osservare che il postulato " *perdurante controllo esercitato dal Preziosi sul Calcio Como S.p.A*" non ha mai costituito violazione e disciplinare ascritta ai deferiti, ai quali sono stati invece originariamente contestati fatti diversi.

La motivazione adottata dall'Organo di primo e curie, proseguendo, afferma che " *le riscontrate finalità di elusione e di aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria di squadre di calcio che militano nella medesima categoria, acquisto e cessione di calciatori e, più in generale, atti di amministrazione e gestione a vantaggio di una società e in danno dell'altra.....integrano perfettamente, a giudizio della Commissione, di per sé, gli estremi della violazione contestata [distrazione del patrimonio sociale, punita ai sensi dell'art. 1 C.G.S.] tanto da far ritenere assorbite le specifiche contestazioni (di distrazione) desunte dalle imputazioni penali. Il deferimento per violazione dell'art. 1 C.G.S., proprio in ragione della natura sussidiaria di tale disposizione, rende dunque superfluo l'esame nel merito delle specifiche contestazioni tratte dai capi d'imputazione enunciati nel decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Como e richiamato nell'atto di deferimento*".

In altre parole, la Commissione Disciplinare ha conosciuto di un deferimento per violazione dell'art. 1 C.G.S., non ma generale sotto cui l'Organo requirente ha sussunto le " *condotte di distrazione ascritte ai Sigg.ri Preziosi, Dall'Oglio e D'Alma*", ma, solo all'esito del dibattimento e senza che nel corso dello stesso la Procura Federale operasse alcuna contestazione suppletiva ai deferiti, ha r'avvisato la sussistenza di circostanze di fatto diverse da quelle originariamente contestate, anch'esse a strutturalmente costituenti il ceto disciplinare, ma specificamente tipizzate, queste, dall'art. 16 *bis* N.O.I.F..

Cosicché, repute e aggiunte le prove della commissione di fatti integranti quest'ultimo illecito, i primi Giudici hanno soprasseduto dall'esame della specifica materia oggetto del deferimento, sulla quale i deferiti avevano evidentemente spiegato le proprie difese, e ha ritenuto gli stessi responsabili, seppure sulla base di condotte diverse, riconducibili a quelle astrattamente previste dalla citata norma (art. 16 *bis* N.O.I.F.), della violazione dei generalissimi doveri di cui all'art. 1, C.G.S.

In buona sostanza, la Commissione Disciplinare ha sanzionato i deferiti trascurando completamente, a quanto è dato ricavare dalla stessa parte motiva della gravata decisione, l'esame del merito delle contestazioni loro mosse; tralasciando di considerarle, di conseguenza, le difese dagli stessi svolte in ordine ai fatti contestati; reputandoli, infine, responsabili di violazioni disciplinari basate su fattispecie e riconducibili a condotte non contestate nell'atto di deferimento. Inoltre, la Commissione medesima, a giudizio di questa Corte, è incorsa nell'errore di ricondurre la fattispecie accertata (cioè l'elusione e l'aggiramento delle regole in tema di controllo e partecipazione azionaria delle squadre di calcio), tipizzata dall'art. 16 *bis* delle N.O.I.F., alla norma generale e sussidiaria di cui all'art. 1, C.G.S., che, per al contrario e per definizione, si applica esclusivamente alle condotte disciplinarmente rilevanti poste in essere dagli appartenenti all'ordinamento federale, qualora le stesse risultino prive di apposito e specifico regime sanzionatorio.

Alla luce di ciò, non può non evidenziarsi come la decisione gravata sia stata assunta sulla base di una sensibile *mutatio* dei fatti oggetto di deferimento, nonché in applicazione di una norma non riferibile al caso concreto.

Tale *modus operandi* appare a questa Corte lesivo dell'inviolabile diritto di difesa dei deferiti e quindi, in ultima analisi, del fondamentale principio del contraddittorio, della cui assoluta inderogabilità, anche in ambito di procedimento disciplinare, non è lecito dubitare, non solo alla

luce del principio costituzionale del giusto processo, ma anche in forza della specifica previsione contenuta nell'art. 33, comma 2, dello Statuto F.I.G.C., secondo la quale "le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa".

Giova, sul punto, richiamare la consolidata giurisprudenza della Commissione d'Appello Federale, di cui questa Corte costituisce la naturale prosecuzione, nel sistema delineato dall'entrata in vigore dei nuovi Statuto e Codice di Giustizia Sportiva.

Costituisce punto fermo della giurisprudenza della C.A.F., infatti, il dato secondo il quale seppur la configurazione giuridica dei fatti contestati, operata dalla Procura Federale nell'atto di deferimento, non vincola l'Organo giudicante nella decisione, quest'ultimo è competente a conoscere soltanto di tali fatti storici, siccome emersi nell'atto di incolpazione e delle eventuali violazioni disciplinari che essi comportino.

In altre parole, al Procuratore Federale spetta di ricostruire i fatti in ordine ai quali sono ipotizzabili i leciti disciplinari, laddove all'Organo giudicante è assegnato dall'ordinamento il compito di inquadrare la fattispecie concreta in quella astrattamente prevista da una norma, individuando il precetto violato e la sanzione, che da esso discenda.

Non è, invece, consentito al giudice di porre a fondamento della propria decisione fatti storici diversi da quelli contenuti nell'atto di deferimento, dovendosi ribadire che ciò "che conta nell'atto di incolpazione è il fatto, inteso come evento materiale e naturalistico, e non già la qualificazione giuridica di esso o la precisa indicazione della norma violata" (C.U. n. 34/C s.s. 1999/2000 – Appello della Fratellanza Sport Sestrese; C.U. n. 28/C s.s. 1999/2000 – Appello dell'A.C. Arezzo e del Sig. Walter Sabatini).

Pertanto, seppur libero di ricondurre i fatti descritti dalla Procura Federale alla norma ritenuta applicabile, l'Organo giudicante è vincolato a conoscere e soltanto degli accadimenti storici oggetto del deferimento.

Ne consegue che, sulla base del deferimento in esame, cui ha fatto seguito l'avviso di convocazione delle parti, con assegnazione dei conseguenti termini a difesa, pienamente e utilizzati dalle parti, la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto prendere cognizione e giudicare dei comportamenti postulati come antidoverosi descritti nel capo d'incolpazione; balza all'evidenza, peraltro, che in esso manchi qualsivoglia riferimento, circostanza e contestazione relativa a possibili violazioni dell'art. 16 bis N.O.I.F..

In conclusione, avendo la Commissione Disciplinare non solo avuto cognizione, ma addirittura fondato la propria decisione su fatti diversi rispetto a quelli dei quali i deferiti erano stati chiamati a rispondere, la decisione emanata dal procedimento di primo grado viola il principio del contraddittorio, inteso nella sua più ampia ed onnicomprensiva portata, e, quindi, deve essere annullata ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S. - norma che, va detto per inciso, riproduce pedissequamente, sul punto che qui interessa, quella contenuta nell'art. 33 dell'ante vigente Codice di Giustizia Sportiva, ciò esimando la Corte da ogni disamina relativa all'applicabilità alla fattispecie della vecchia o della nuova disciplina codicistica - con necessità di rinviare il giudizio alla Commissione Disciplinare Nazionale, affinché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio.

La pronuncia di integrale annullamento della decisione gravata, con rinvio pienamente devolutivo, e quindi dell'intera materia, alla Commissione Disciplinare Nazionale, esime questa Corte dall'esame dagli ulteriori motivi di gravame svolti dai reclamanti.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Federale, riuniti i ricorsi, accoglie i ricorsi come sopra riuniti e, per l'effetto, annulla, a norma dell'art. 37, comma 4, C.G.S., la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale perché provveda ad un nuovo esame del merito, nel corretto rispetto del contraddittorio. Ordina la restituzione delle tasse versate.

IL PRESIDENTE
(Prof. Piero Sandulli)

Publicato in Roma il 1 agosto 2007

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Dott. Giancarlo Abete)